



REGOLAMENTO INTERNO SULLE MISURE PER PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1.1 Il presente regolamento interno sulle misure per prevenire e gestire i conflitti di interesse è stato redatto in conformità con

- (a) Articolo 72 del regolamento MiCA;
- (b) Articolo 1142 e seguenti del DN 2025/1142; e
- (c) Articolo 4(2) del DN 2025/305.

2 DEFINIZIONI

2.1 I termini in maiuscolo utilizzati nel presente regolamento interno hanno il seguente significato:

Amministratore delegato	è membro dell'organo di gestione e CEO della Società
COO	è membro dell'organo di gestione e direttore operativo della società
Responsabile della conformità	è la persona responsabile del controllo interno all'interno dell'azienda
DN 2025/305	è il Regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere in una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di criptovalute.
DN 2025/1142	è il regolamento delegato (UE) 2025/1142 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per i fornitori di servizi di criptovalute e i dettagli e la metodologia relativi al contenuto delle notifiche di conflitto di interesse
Regolamento MiCA	è il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptovalute e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
NBS	è la Banca Nazionale della Slovacchia
Persone autorizzate	sono una delle seguenti persone: a) membri degli organi della Società; b) dipendenti della Società o altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione della Società e sotto il suo controllo e che sono coinvolte nella fornitura di servizi relativi alle criptovalute da parte della Società; c) terze parti che forniscono servizi alla Società in regime di outsourcing ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento MiCA
Transazione personale	Una transazione in una criptovaluta o che comporti una posizione o un'esposizione a una criptovaluta viene effettuata da o per conto di una Persona Collegata se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: a) la persona agisce al di fuori dell'ambito delle attività svolte

	nell'ambito della propria competenza professionale; b) La transazione viene effettuata per conto di una delle seguenti persone: 1. Persona connessa; 2. qualsiasi persona con cui una Persona Collegata ha un rapporto familiare o legami stretti; 3. una persona rispetto alla quale la Persona Correlata ha un interesse materiale diretto o indiretto nell'esito di una transazione, diverso dal ricevere un compenso o una commissione per l'esecuzione della transazione.
Persone connesse	sono una delle seguenti persone: a) soci della Società; b) persone che controllano direttamente o indirettamente la Società o le sue affiliate; c) membri dell'organo direttivo della Società; d) Dipendenti dell'azienda.
Azienda	è la società Okazio s.r.o., con sede legale in Bottova 2A, Bratislava - distretto Staré Mesto 811 09, codice fiscale: 54 724 732, iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale Municipale di Bratislava III, sezione Sro, numero di iscrizione 163835/B.

3 OGGETTO DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

3.1 Lo scopo di questo regolamento interno è identificare, prevenire, gestire e segnalare i conflitti di interesse tra e

3.1.1 La Società e qualsiasi Persona Affiliata;

3.1.2 L'azienda e i suoi clienti;

3.1.3 clienti dell'azienda l'uno all'altro.

4 SITUAZIONI CHE PORTANO A CONFLITTI DI INTERESSE

4.1 La Società ha individuato le seguenti situazioni o circostanze che potrebbero comportare un potenziale conflitto di interessi:

(a) **Conflitti di interesse basati sulla definizione personale** possono essere identificati come conflitti di interesse che sorgono tra:

(i) La Società e le sue affiliate;

(ii) La Società e qualsiasi persona che controlli direttamente o indirettamente la Società o le sue affiliate;

(iii) La società e i membri del suo organo direttivo;

(iv) L'azienda e i suoi dipendenti;

(v) La Società e i suoi clienti; oppure

(vi) due o più clienti della Società l'uno all'altro.

(b) **Conflitti di interesse basati sulla definizione sostanziale** possono essere identificati come conflitti derivanti da:

(i) dai conflitti di interesse dei singoli clienti;

(ii) tra la Società e i clienti, derivanti principalmente dalla struttura remunerativa o da altri ricavi e profitti dipendenti dalla performance delle criptovalute gestite;

(iii) tra i legittimi interessi della Società, o delle Persone Autorizzate, e i legittimi interessi dei clienti della Società;

(iv) nella creazione della strategia aziendale dell'azienda;

(v) nella selezione delle criptovalute da includere nel portafoglio gestito dalla Società;

(vi) quando si remunerano le persone autorizzate;

(vii) in caso di uso improprio di informazioni riservate da parte di persone autorizzate o persone collegate;

(viii) quando effettua transazioni personali di Persone Collegate a spese dei clienti della Società;

(ix) quando si forniscono consigli ai clienti;

(x) nel dare priorità agli interessi della Società rispetto agli interessi dei clienti o nel dare priorità agli interessi di specifici clienti a scapito della maggioranza dei clienti;

(xi) quando si accettano incentivi dai clienti in relazione ai servizi forniti dalla Società;

(xii) derivanti da rapporti personali, politici o professionali tra le Persone Collegate;

(xiii) in situazioni in cui la Società o le sue Affiliate possono, a loro esclusiva discrezione, decidere di prendere una decisione che sia chiaramente contraria ai legittimi interessi dei clienti; o

(xiv) nelle situazioni in cui una Persona Correlata ha un interesse economico in un'altra entità, ente o persona con interessi che sono in conflitto con gli interessi della Società, per cui si considera che un interesse economico sussista se la Persona Correlata:

(I) possiede una quota, token, altri diritti di proprietà o l'appartenenza a tale persona, ente o entità;

- (II) detiene strumenti di debito o ha altri accordi di debito con tale persona, ente o entità; oppure
- (III) ha qualsiasi forma di accordo contrattuale con tale persona, ente o entità, come un contratto di gestione, un contratto di servizio, un contratto di delega o di affidamento, o una licenza per i diritti di proprietà intellettuale.

4.2 L'elenco di conflitti di interesse esistenti o potenziali di cui sopra non è esaustivo e viene costantemente integrato e aggiornato dal Responsabile della conformità. Qualora una Persona Autorizzata individui una situazione che, a suo parere, comporti o possa potenzialmente comportare un conflitto di interesse, è tenuta a informare immediatamente il Responsabile della conformità.

4.3 Nel caso in cui una situazione che, a giudizio della Persona Autorizzata, comporti o possa potenzialmente comportare un conflitto di interessi sia correlata a una specifica transazione con criptovalute effettuata all'interno della Società o a qualsiasi altra transazione all'interno della Società, la Persona Autorizzata è tenuta a informare di tale fatto sia l'Amministratore Delegato che il Responsabile della Conformità.

4.4 Il responsabile della conformità esprimerà un parere sulle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 4.2 e 4.3 del presente regolamento interno entro e non oltre 24 ore dal ricevimento. Tale parere dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) una valutazione per stabilire se si tratta di un conflitto di interessi già concretizzatosi o se è solo un potenziale conflitto di interessi; e
- (b) valutare se un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, possa essere eliminato e proporre misure appropriate.

4.5 Al fine di identificare, monitorare e prevenire i conflitti di interesse, il Responsabile della conformità mantiene e aggiorna regolarmente i seguenti registri:

- (a) un elenco delle persone vicine ai dirigenti e ai dipendenti della Società secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 del presente regolamento interno, in base al quale, a tal fine, il termine "persona vicina" è interpretato in conformità all'articolo 116 della Legge n. 40/1964 Coll. Codice Civile, e successive modifiche; e
- (b) un elenco dei conflitti di interesse identificati secondo il modello fornito nell'Allegato n. 3.

5 PROCEDURE E MISURE PER PREVENIRE O GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

5.1 La Società applica e rispetta misure efficaci per prevenire i conflitti di interesse, come definiti all'articolo 4 del presente regolamento interno. Le misure per prevenire i conflitti di interesse sono elaborate tenendo conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Società, nonché della natura, della portata e della complessità della sua attività.

5.2 Le persone autorizzate sono tenute ad agire con un adeguato grado di indipendenza nello svolgimento delle attività aziendali.

5.3 Ove necessario e opportuno per garantire il livello di indipendenza richiesto, la Società adotta misure adeguate per la gestione dei conflitti di interesse, tra cui le seguenti:

- (a) procedure efficaci per limitare i flussi di informazioni tra le Persone Autorizzate, qualora così deciso dall'Amministratore Delegato conformemente all'articolo 6 del presente regolamento interno;
- (b) supervisione indipendente delle Persone Autorizzate che esercitano un'influenza decisiva sulla fornitura di servizi relativi alle criptovalute da parte della Società, i cui interessi potrebbero essere in conflitto o che rappresentano comunque interessi diversi che potrebbero entrare in conflitto, compresi gli interessi della Società;
- (c) l'eliminazione di qualsiasi collegamento diretto tra la remunerazione delle Persone Autorizzate che svolgono principalmente una determinata attività e la remunerazione di altre Persone Autorizzate, o il reddito generato da altre Persone Autorizzate che svolgono principalmente un'altra attività, qualora il rapporto tra queste attività possa dare luogo a un conflitto di interessi;
- (d) misure che impediscono o limitano qualsiasi Persona Autorizzata dall'influenzare indebitamente le modalità con cui un'altra Persona Autorizzata svolge attività connesse alla fornitura di servizi di criptovalute da parte della Società;
- (e) misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale della Persona Autorizzata in attività connesse alla fornitura di servizi relativi a cripto-asset, qualora tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei conflitti di interesse;
- (f) affidare attività che potrebbero comportare un potenziale conflitto di interessi a diverse persone autorizzate all'interno dell'azienda.

5.4 In caso di potenziale conflitto di interessi, la Società valuterà se:

- (a) È probabile che, a seguito del conflitto di interessi, la Persona Collegata o la Persona Autorizzata ottengano un vantaggio finanziario, evitino una perdita finanziaria o conseguano qualche altro tipo di vantaggio a spese del cliente della Società;
- (b) La Persona Correlata o la Persona Autorizzata ha un interesse nell'esito del servizio relativo alle criptovalute fornito al cliente che è diverso dall'interesse di quest'ultimo;
- (c) La persona autorizzata ha un incentivo finanziario o di altra natura a dare priorità agli interessi di uno o più clienti rispetto agli interessi di un altro cliente;
- (d) La persona collegata o la persona autorizzata svolge le stesse attività commerciali del cliente; e

- (e) La persona autorizzata riceve o riceve da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di benefici o servizi monetari o non monetari.

5.5 Qualora le misure organizzative o amministrative adottate dalla Società non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza che un conflitto di interessi ai sensi del presente regolamento interno venga prevenuto, i responsabili della Società devono esserne informati immediatamente, affinché possano adottare le decisioni o le misure necessarie per garantire che la Società agisca nel migliore interesse dei propri clienti.

5.6 Qualora le misure organizzative o amministrative adottate dalla Società per identificare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non siano sufficienti a garantire che i rischi di danno agli interessi dei clienti della Società siano scongiurati con ragionevole certezza, la Società fornirà ai clienti informazioni chiare sulla natura generale o sulle fonti dei conflitti di interesse prima di effettuare qualsiasi transazione e svilupperà strategie e procedure appropriate.

6 LIMITAZIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE

6.1 Qualora necessario per prevenire efficacemente l'insorgere di conflitti di interesse o per minimizzare quelli esistenti, la Società può, per decisione del proprio consiglio di amministrazione, limitare il flusso di informazioni o l'accesso alle informazioni tra i singoli dipendenti della Società o tra la Società e terze parti che le forniscono servizi.

6.2 In una decisione adottata ai sensi dell'articolo 6.1 del presente regolamento interno, gli amministratori della Società devono adeguare le condizioni del flusso di informazioni o dell'accesso ad esse tra i dipendenti della Società o tra la Società e i terzi che forniscono i suoi servizi, che sono interessati dalla restrizione di cui all'articolo 6.1, in modo tale che la fornitura di servizi da parte della Società con la qualità appropriata o la necessaria fornitura di servizi da parte di terzi non sia impedita o sostanzialmente limitata.

7 GARANTIRE UN'ADEGUATA INDIPENDENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

7.1 La Società ha interesse che ogni Persona Autorizzata svolga la propria attività in modo indipendente e con la dovuta diligenza professionale. A tal fine, la Società garantisce l'indipendenza di tutte le Persone Autorizzate che potrebbero essere soggette al rischio di un conflitto di interessi nello svolgimento della propria attività, principalmente nei seguenti modi:

- (a) I dirigenti della Società non interferiscono in modo irragionevole con lo svolgimento delle attività del Responsabile della Conformità;
- (b) Le persone autorizzate sono tenute, nell'ambito delle proprie attività private al di fuori dell'attività svolta per la Società, a valutare se in un dato caso sussista un conflitto di interessi che possa comportare un rischio significativo di danno per gli interessi dei clienti della Società e, in caso affermativo, a informare il Responsabile della Conformità e ad acquisire il suo parere. Il Responsabile della Conformità è tenuto a pronunciarsi sulla questione in oggetto e ad agire nell'interesse dei clienti della Società.

- (c) Gli amministratori della Società sono tenuti a garantire che, quando terzi forniscono servizi alla Società, tali servizi non siano erogati in modo tale da impedire il monitoraggio e la gestione efficace di potenziali conflitti di interesse. I pagamenti effettuati a terzi per i loro servizi non devono essere erogati in modo tale da compromettere in alcun modo l'integrità e l'indipendenza della fornitura di tali servizi.
- (d) Ciascun membro dell'organo o dipendente della Società è tenuto a notificare e presentare al Responsabile della Conformità un elenco di tutte le funzioni svolte in qualità di membro di un organo statutario, di vigilanza o di altro tipo di qualsiasi società commerciale o di qualsiasi altra persona giuridica autorizzata a svolgere attività commerciali.

8 ESECUZIONE DI TRANSAZIONI PERSONALI

8.1 Le persone collegate sono tenute a:

- (a) richiedere l'approvazione del Responsabile della conformità prima di effettuare una transazione personale;
- (b) tenere traccia di tutte le transazioni personali effettuate;
- (c) per segnalare al responsabile della conformità qualsiasi rischio, anche potenziale, di conflitto di interessi.

8.2 Prima di concedere il consenso ai sensi dell'articolo 8.1, il responsabile della conformità valuterà se l'esecuzione di una transazione personale comporterà:

- (a) violare il divieto di abuso di mercato;
- (b) utilizzare impropriamente informazioni riservate;
- (c) mettere a repentaglio gli interessi dei clienti della Società;
- (d) a un conflitto di interessi o potenziale conflitto di interessi con la Società; o
- (e) se l'esecuzione della Transazione Personale non comprometta l'adempimento degli obblighi della Società e la fornitura da parte della Società di servizi di qualità adeguata.

9 OMAGGI E CONSIDERAZIONI DA PARTE DEI CLIENTI

9.1 La Società e le Persone Autorizzate non possono accettare regali, favori o altri pagamenti dai clienti della Società o dai partner commerciali della Società che possano compromettere la loro indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Società.

9.2 Qualsiasi dono, attenzione o altra forma di compenso ricevuta dalla Società o da qualsiasi Persona Autorizzata e di valore superiore a 50 euro deve essere immediatamente segnalata al Responsabile della Conformità, il quale valuterà la conformità dell'accettazione di tale compenso al presente regolamento interno. Nel caso in cui il destinatario sia il Responsabile

della Conformità, la valutazione di cui alla frase precedente sarà effettuata dall'Amministratore Delegato.

10 PRESTITI O ALTRE PRESTAZIONI A BENEFICIO DEI MEMBRI DEGLI ORGANI O DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ

- 10.1 La Società generalmente non concede prestiti o altri benefici dai propri beni ai membri dei propri organi e ad altri dipendenti. Allo stesso modo, la concessione di prestiti o altri benefici a terzi che lavorano per la Società è possibile solo eccezionalmente e alle normali condizioni di mercato, come quelle comuni tra parti non correlate (sulla cosiddetta *distanza di sicurezza*). L'eventuale erogazione di tali prestiti o benefici richiede il previo consenso dei dirigenti della Società. Qualora un dirigente della Società richieda l'erogazione di un prestito o di altro beneficio, il consenso di cui alla frase precedente dovrà essere fornito congiuntamente dal dirigente della Società e dal Responsabile della Conformità.

11 INTERESSI ESTERNI ALL'AZIENDA E AL GRUPPO

- 11.1 Le persone autorizzate che detengono interessi finanziari o di altra natura in società che partecipano a transazioni con la Società e i cui interessi potrebbero essere o sono in conflitto con gli interessi dei clienti della Società sono tenute a notificare tali interessi al Responsabile della Conformità prima di intraprendere qualsiasi azione o transazione ad essi correlata. Il Responsabile della Conformità è tenuto a valutare tale conflitto di interessi.

12 PRODOTTI E SERVIZI DI FORNITORI ESTERNI

- 12.1 Nell'approvvigionamento di prodotti e servizi da terzi, la Società garantisce la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nel modo seguente:

- (a) La Società, tramite il Responsabile della Conformità, identifica i conflitti di interesse esistenti o potenziali derivanti da nuove relazioni commerciali o, per quanto possibile in base alle informazioni a disposizione della Società, con terze parti.
- (b) Qualora la Società valuti che il rapporto in questione con una terza parte o un fornitore di servizi comporti un rischio sostanziale di danno ai propri interessi, la Società è tenuta ad adottare misure per prevenire o ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi.

- 12.2 Qualora l'adozione o l'applicazione di una o più delle misure e procedure di cui sopra non garantisca il grado di indipendenza e qualità richiesto per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, l'Amministratore Delegato, in collaborazione con il Responsabile della Conformità, adotterà le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e opportune a tal fine.

13 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- 13.1 Qualora le misure organizzative o amministrative adottate dalla Società non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza la prevenzione dei rischi di danno agli interessi dei clienti

della Società, gli amministratori della Società devono essere tempestivamente informati (da qualsiasi Persona Autorizzata) affinché possano adottare una decisione o un'azione tempestiva e necessaria per garantire che la Società agisca nel migliore interesse dei propri clienti.

- 13.2 Tale conflitto di interessi deve essere affrontato in modo chiaro e la relativa decisione o azione deve essere documentata e debitamente rispettata.

14 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- 14.1 La valutazione dei conflitti di interesse noti alla Società e contemplata dal presente regolamento interno è parte integrante e obbligatoria dell'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione. Qualora non si verificano sviluppi rilevanti in merito, il Consiglio di Amministrazione può decidere di non trattare la questione della valutazione dei conflitti di interesse.

- 14.2 Il Responsabile della Conformità, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento interno, è tenuto a tenere e aggiornare regolarmente, almeno una volta all'anno, un elenco di tutte le circostanze e attività svolte dalla Società o da Persone Autorizzate che costituiscono o potrebbero potenzialmente costituire un conflitto di interessi. Tale elenco comprende, in particolare, ma non esclusivamente, le attività definite all'articolo 4 del presente regolamento interno.

- 14.3 Regularmente, almeno una volta all'anno, il Responsabile della Conformità è tenuto a redigere una relazione scritta su tutte le attività che costituiscono o potrebbero potenzialmente costituire un conflitto di interessi e che potrebbero ledere gli interessi di uno o più clienti della Società, e a presentarla ai dirigenti della Società.

15 PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI

- 15.1 La Società informerà i propri clienti e potenziali clienti, tramite il proprio sito web e in un punto ben visibile dello stesso, della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. Le informazioni di cui alla frase precedente dovranno essere accessibili ai clienti e potenziali clienti della Società in qualsiasi momento.

- 15.2 La Società si impegna a garantire che la notifica di cui all'articolo 15.1 contenga almeno le seguenti informazioni:

- (a) servizi relativi alle criptovalute forniti, attività e circostanze che hanno portato o potrebbero portare a conflitti di interesse, compreso lo status e la posizione della Società in cui opera quando fornisce servizi relativi alle criptovalute ai clienti;
- (b) la natura dei conflitti di interesse identificati;
- (c) i rischi associati identificati in relazione ai conflitti di interesse individuati; e
- (d) Misure e provvedimenti adottati per prevenire o mitigare i conflitti di interesse individuati.

- 15.3 La Società si impegna a garantire la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 15.1 in lingua slovacca e in qualsiasi altra lingua ufficiale dello Stato membro dell'UE in cui la Società fornisce servizi transfrontalieri relativi a criptovalute. La Società si impegna ad aggiornare regolarmente le informazioni pubblicate, almeno una volta all'anno.

16 OBBLIGHI DI NOTIFICA DELLE PERSONE AUTORIZZATE

- 16.1 Qualora una Persona Autorizzata, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di trovarsi, per qualsiasi motivo, anche non direttamente correlato alla propria attività all'interno o in connessione con l'Azienda, in una situazione di potenziale conflitto di interessi o di effettivo conflitto, è tenuta a informare la persona o l'organo che le è immediatamente superiore nella struttura organizzativa dell'Azienda. I terzi che forniscono servizi all'Azienda su base contrattuale direttamente e immediatamente connessi allo svolgimento dell'attività aziendale e/o le persone fisiche o giuridiche direttamente coinvolte nella fornitura di servizi all'Azienda in virtù di un accordo di delega a terzi ai sensi del regolamento interno aziendale in materia di esternalizzazione o del regolamento interno aziendale in materia di gestione del rischio dei fornitori esterni di servizi ICT, sono tenuti a informare il rappresentante dell'Azienda indicato nel relativo contratto con l'Azienda o il Responsabile della Conformità in merito al potenziale o effettivo conflitto di interessi.
- 16.2 I dirigenti della Società devono informarsi reciprocamente di qualsiasi potenziale conflitto di interessi e devono altresì informare il Responsabile della Conformità. Il Responsabile della Conformità deve a sua volta informare i dirigenti della Società di qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

17 VALUTAZIONE DEL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI NELL'ESTERNALIZZAZIONE

- 17.1 Prima di concludere qualsiasi accordo di delega a terzi ai sensi del regolamento interno aziendale sull'esternalizzazione o del regolamento interno aziendale sulla gestione del rischio dei fornitori esterni di servizi ICT, i dirigenti aziendali richiederanno il parere preventivo del responsabile della conformità in merito a:
- (a) potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere se la delega venisse affidata a una terza parte specifica; e
 - (b) soluzioni proposte, al fine di eliminare i conflitti di interesse, o quantomeno ridurli, derivanti dalla delega.
- 17.2 I dirigenti sono tenuti a tenere conto del parere del responsabile della conformità e a recepire le sue raccomandazioni nell'accordo di delega.
- 17.3 Il responsabile della conformità deve garantire che l'entità a cui sono delegate le funzioni adotti tutte le misure appropriate per identificare, gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra essa e la Società, o tra essa e i clienti della Società.

18 GRATIFICANTE

18.1 La Società applica i seguenti principi di remunerazione nei confronti dei dipendenti e dei membri degli organi societari:

- (a) La remunerazione deve essere sempre documentata e adeguata alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'azienda;
- (b) È vietata qualsiasi discriminazione nella retribuzione di uomini e donne a parità di lavoro o di valore;
- (c) La remunerazione è coerente con la gestione del rischio sana ed efficace dell'azienda e la supporta;
- (d) La remunerazione è in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi della Società;
- (e) La remunerazione comprende anche misure volte a prevenire i conflitti di interesse e a sostenere una condotta aziendale responsabile, nonché a promuovere la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente dei rischi.

18.2 L'azienda applica i seguenti principi di remunerazione:

- (a) una componente fissa garantita della remunerazione totale come
 - (i) la componente salariale di base, se si tratta di un dipendente;
 - (ii) una componente fissa della remunerazione, se riguarda un dirigente; ed eventualmente anche
- (b) la componente variabile della retribuzione totale.

18.3 Qualora venga applicata una componente di remunerazione variabile, questa non potrà mai superare la componente fissa garantita della remunerazione totale. La componente fissa garantita della remunerazione totale rappresenta una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione da consentire una politica flessibile in materia di componenti di remunerazione variabile, inclusa la possibilità di non corrispondere alcuna componente variabile della remunerazione totale. La componente fissa garantita della remunerazione totale tiene conto della competenza professionale e della responsabilità delle persone remunerate.

18.4 Il dipendente ha diritto a una componente salariale di base per il lavoro svolto. Tale componente viene proposta al dipendente sulla base di una valutazione della competenza professionale, delle capacità, del livello di responsabilità correlato alla prestazione, della quantità e della qualità del lavoro svolto. La valutazione rientra nelle competenze dei dirigenti aziendali. La determinazione dell'importo specifico della componente salariale di base del dipendente è di competenza dei dirigenti aziendali ed è contenuta nel contratto di lavoro.

- 18.5 La remunerazione dei dirigenti e del responsabile della conformità è approvata dall'assemblea generale della società.
- 18.6 Il responsabile della conformità viene remunerato esclusivamente con un importo fisso.
- 18.7 L'importo della componente variabile della retribuzione totale del dipendente, la sua tipologia, frequenza e modalità di pagamento sono approvati dai dirigenti dell'azienda, i quali sono altresì autorizzati a decidere di non accogliere la richiesta relativa alla componente variabile dello stipendio.
- 18.8 Il metodo di calcolo della componente variabile della retribuzione totale dei dirigenti della Società, la sua tipologia, frequenza e modalità di pagamento sono approvati dall'assemblea generale della Società, la quale ha anche la facoltà di decidere di non concedere il diritto alla componente variabile dello stipendio.
- 18.9 La componente variabile della retribuzione totale non dipende dalla performance di un singolo dipendente o dirigente dell'azienda, ma si basa esclusivamente sui risultati economici conseguiti dall'azienda stessa. Nel determinare la componente variabile della retribuzione totale, l'azienda è tenuta a monitorare la propria situazione patrimoniale e finanziaria e a non corrispondere tale componente qualora il suo pagamento dovesse avere un impatto negativo sulle risorse aziendali.
- 18.10 Nonostante quanto previsto dall'articolo 18.9, la componente variabile della retribuzione totale non sarà corrisposta qualora il dipendente o il dirigente in questione abbia commesso una grave violazione del regolamento interno della Società o violazioni multiple dello stesso. Per grave violazione del regolamento interno della Società si intende anche un'azione volta a migliorare i risultati economici della Società a discapito dei migliori interessi del cliente.

19 NOTIFICA E CONFORMITÀ

- 19.1 Tutte le Persone Autorizzate sono tenute a dimostrare di aver preso visione del presente regolamento interno, nonché di tutti i regolamenti interni correlati emanati dalla Società, prima di iniziare a svolgere qualsiasi attività per conto della Società, e a esprimere il proprio consenso al rispetto degli stessi (ove applicabile). Il Responsabile della Conformità si assicurerà che le Persone Autorizzate, al momento della stipula di un contratto con la Società, in base al quale agiranno per conto della Società, compilino e firmino una dichiarazione conforme all'Allegato n. 1, con la quale, tra l'altro, confermino per iscritto di aver preso visione del presente e degli altri regolamenti interni correlati della Società e di avervi acconsentito. Il Responsabile della Conformità si assicurerà inoltre che qualsiasi modifica ai dati riportati nella dichiarazione già firmata, conformemente alla frase precedente, sia verbalizzata per iscritto e firmata dalla Persona Autorizzata a cui tale modifica si applica.
- 19.2 L'articolo 19.1 del presente regolamento interno non si applica ai terzi che forniscono alla Società servizi direttamente e immediatamente connessi allo svolgimento dell'attività aziendale su base contrattuale, qualora i documenti contrattuali o di altra natura in base ai quali la Società riceve da terzi servizi direttamente e immediatamente connessi allo svolgimento dell'attività aziendale contengano disposizioni (i) che obblighino tali terzi a

rispettare e ad applicare misure per prevenire i conflitti di interesse sostanzialmente analoghe a quelle previste dal presente regolamento interno, (ii) che consentano alla Società, tramite il Responsabile della Conformità, di monitorare il rispetto delle misure per prevenire i conflitti di interesse da parte di tali terzi e (iii) che consentano alla Società di sanzionare efficacemente qualsiasi inadempimento degli obblighi relativi alla prevenzione dei conflitti di interesse da parte di terzi, inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo.

- 19.3 La notifica ai sensi del presente articolo 19 è una notifica ai sensi dell'articolo 10.4 del regolamento interno della Società.

20 VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE

- 20.1 Il Responsabile della Conformità ha il compito di valutare l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente regolamento interno per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse. Il Responsabile della Conformità valuterà:

20.1.1 almeno una volta all'anno, se nell'ultimo anno non è stato identificato alcun conflitto di interessi; oppure

20.1.2 sempre entro e non oltre un mese dall'individuazione del conflitto di interessi e dalla sua effettiva risoluzione.

- 20.2 Il Responsabile della Conformità redigerà una relazione scritta sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di discutere la relazione del Responsabile della Conformità nella successiva assemblea generale, soprattutto nei casi in cui il Responsabile della Conformità valuti le misure adottate come insufficienti o inefficaci.

- 20.3 Nella relazione di valutazione, il responsabile della conformità valuterà in particolare:

20.3.1 il numero e la frequenza con cui si verificano i conflitti di interesse;

20.3.2 quali misure sono state adottate per gestire i conflitti di interesse e, in caso di presenza di molteplici conflitti di interesse nel periodo in esame, verrà valutato e confrontato anche il numero di misure adottate;

20.3.3 le aree di attività della Società da cui è sorto il conflitto di interessi;

20.3.4 il tempo necessario per gestire i conflitti di interesse, sia per ciascun conflitto di interesse identificato singolarmente, sia in media per tutti i conflitti di interesse;

20.3.5 se e in che modo il conflitto di interessi identificato ha influito sulle attività della Società;

20.3.6 se e in che modo il conflitto di interessi individuato ha influito sui clienti della Società;

- 20.4 La relazione di valutazione del responsabile della conformità, a seguito della valutazione, contiene una conclusione secondo la quale:

20.4.1 Le misure attualmente adottate sono sufficientemente efficaci e non è necessario alcun aggiustamento;

20.4.2 le misure attualmente adottate sono parzialmente efficaci e pertanto è necessario adottare misure per renderle più efficaci e/o adottare ulteriori misure; oppure

20.4.3 Le misure attuali non sono efficaci e occorre adottarne di nuove.

21 PROCEDURA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CARENZE

21.1 Qualora la relazione del Responsabile della Conformità contenga la conclusione che le misure attualmente adottate non siano efficaci e che sia necessario adottarne di nuove, la Società è tenuta a procedere senza indugio alla revisione del presente regolamento interno e a proporre nuove misure efficaci ed efficienti per la gestione dei conflitti di interesse.

21.2 L'Amministratore Delegato è responsabile della proposta di nuove misure per la gestione dei conflitti di interesse. In tali casi, l'Amministratore Delegato richiederà una raccomandazione al Responsabile della Conformità con una proposta per l'adozione di nuove misure. Se lo riterrà necessario, l'Amministratore Delegato potrà anche richiedere raccomandazioni a consulenti esterni dell'azienda.

21.3 L'amministratore delegato procede nel modo seguente per eliminare le carenze individuate:

21.3.1 esaminerà la proposta del responsabile della conformità di adottare nuove misure;

21.3.2 dovrà prendere visione della proposta del consulente esterno per l'adozione di nuove misure, qualora abbia richiesto tali proposte al consulente esterno;

21.3.3 confronta le proposte del responsabile della conformità e le proposte del consulente esterno, se richiesto, e determina se sono identiche o diverse;

21.3.4 valuta se le misure proposte siano già state applicate in passato dall'azienda e se siano state giudicate insufficienti;

21.3.5 valutare se le misure proposte siano conformi alle normative legali applicabili; e

21.3.6 decide sull'adozione di nuove misure.

21.4 Nel decidere se adottare nuove misure, l'amministratore delegato terrà conto dei seguenti criteri:

21.4.1 la complessità (tecnica e amministrativa) associata all'attuazione di nuove misure;

21.4.2 costi associati all'adozione di nuove misure;

21.4.3 l'efficacia prevista delle nuove misure; e

21.4.4 l'efficacia del monitoraggio delle misure proposte.

22 REGISTRAZIONE DEL RIMEDIO ADATTO A UN CONFLITTO DI INTERESSI IDENTIFICATO E INFORMAZIONE DEL CLIENTE

- 22.1 Qualora venga individuato un conflitto di interessi, il Responsabile della conformità dovrà documentare la modalità di correzione adottata, secondo il modello specificato nell'Allegato n. 4 del presente regolamento interno.
- 22.2 Qualora il conflitto di interessi individuato abbia avuto un impatto rilevante sul cliente dell'azienda, il Responsabile della conformità informerà il cliente del conflitto di interessi individuato senza indebito ritardo tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica del cliente. Successivamente, il Responsabile della conformità informerà il cliente con le stesse modalità delle misure adottate per porre rimedio al conflitto di interessi individuato.

23 DISPOSIZIONI SPECIALI

- 23.1 La violazione delle disposizioni del presente regolamento interno da parte dei dipendenti dell'azienda costituisce una grave violazione della disciplina lavorativa. L'azienda sanzionerà severamente tali violazioni, fermo restando che la violazione del presente regolamento interno potrà comportare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b) della legge n. 311/2001 Coll., Codice del Lavoro, e successive modifiche.

24 TENUTA DEI REGISTRI

- 24.1 La Società è tenuta a conservare la documentazione relativa a tutte le attività, gli eventi e le operazioni ai sensi del presente regolamento interno, in conformità con il regolamento interno della Società in materia di tenuta dei registri.

25 CONTROLLARE

- 25.1 Il responsabile della conformità monitora il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento interno.
- 25.2 Il Direttore Operativo (COO) monitorerà il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento interno, che sono adempiuti dal Responsabile della Conformità.
- 25.3 Qualora il Responsabile della Conformità, nell'ambito delle proprie competenze, riscontri una violazione del presente regolamento interno, ne informerà senza indugio i dirigenti aziendali.

26 RESPONSABILITÀ

- 26.1 Il Responsabile della Conformità è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento interno. Restano impregiudicate le disposizioni del presente regolamento interno che attribuiscono una specifica responsabilità ad un'altra funzione all'interno dell'azienda.

27 DISPOSIZIONI FINALI

- 27.1 Il presente regolamento interno è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione il 20 giugno 2025 ed entra in vigore a partire da tale data.

27.2 Il presente regolamento interno entrerà in vigore alla data della decisione della Banca Nazionale Slovaca di concedere alla Società la licenza per la fornitura di servizi relativi alle criptovalute.

A Bratislava, il 20 giugno 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Okazio s.r.o.

Martin Bittara, Amministratore Delegato

ALLEGATO N. 1
DICHIARAZIONE DELLA PERSONA AUTORIZZATA

[identificazione della persona autorizzata](di seguito denominato "**Persona neutralizzata**"), che ha il seguente rapporto con la società Okazio s.r.o., con sede legale in Bottova 2A, Bratislava - distretto di Staré Mesto 811 09, codice identificativo della società 54 724 732, iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale Municipale di Bratislava III, Sezione Sro, numero di iscrizione 163835/B (di seguito denominata "**Azienda**"): [identificazione del rapporto contrattuale tra la Società e la Persona Autorizzata e, ove applicabile, della funzione o posizione lavorativa svolta dalla Persona Autorizzata sulla base di tale rapporto contrattuale](di seguito denominato "**Mandato**")

Con la presente dichiaro solennemente quanto segue:

(1) in relazione ai conflitti di interesse:

- ☐ non è a conoscenza di alcun conflitto di interessi tra lei e la Società o relativo all'esecuzione del mandato per la Società;
- ☐ Il documento registra i seguenti conflitti di interesse tra sé e la Società, o relativi all'esecuzione del mandato per la Società:

La Persona Autorizzata rilascia la dichiarazione di cui sopra dopo aver preso visione del regolamento interno dell'Azienda in materia di misure per prevenire e gestire i conflitti di interesse.

(2) in relazione al regolamento interno dell'azienda:

- ha preso visione di tutti i regolamenti interni della Società, compresi i regolamenti interni della Società sulle misure per prevenire e gestire i conflitti di interesse e le norme organizzative della Società, ed è consapevole degli obblighi derivanti da tali regolamenti interni e si impegna a rispettarli; e
- Riconosce che la violazione delle disposizioni del regolamento interno sulle misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse da parte dei dipendenti dell'azienda costituisce una grave violazione della disciplina lavorativa, che può comportare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) della legge n. 311/2001 Coll., Codice del lavoro, e successive modifiche.

(3) in relazione ai tuoi altri obblighi lavorativi o commerciali:

- è in un rapporto di lavoro o esegue un accordo di lavoro al di fuori di un rapporto di lavoro con le seguenti entità *(Vengono forniti i dati di identificazione completi, incluso il numero di identificazione.)*:

- agisce in qualità di organo statutario o membro di un organo statutario o membro dell'organo di controllo nei seguenti enti *(Vengono forniti i dati di identificazione completi, incluso il numero di identificazione.)*:

- svolge le seguenti attività commerciali:

(4) in relazione a eventuali modifiche alla dichiarazione qui riportata:

- Qualora si verificano modifiche a uno qualsiasi dei fatti indicati nella presente dichiarazione, la Persona Autorizzata si impegna a informare per iscritto il dipartimento di conformità della Società di tali modifiche senza indebito ritardo e a confermarle per iscritto.

In _____ su _____

(Firma della persona autorizzata)

ALLEGATO N. 2

ELENCO DELLE PERSONE STRETTE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ

[illegible]

ALLEGATO N. 3

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE INDIVIDUATI

[illegible]

ALLEGATO N. 4

REGISTRO DEI RIMEDI ATTUATI PER I CONFLITTI DI INTERESSE RILEVATI

[illegible]